



## **REGOLAMENTO per l'attività di tirocinio pratico-applicativo del corso di laurea in SCIENZA E CULTURA DEL CIBO**

ART. 1. Il presente regolamento stabilisce gli orientamenti, i criteri e le coordinate operative per lo svolgimento del tirocinio pratico-applicativo previsto dalla normativa e dall'ordinamento didattico vigenti.

ART. 2. Il tirocinio è una attività didattica obbligatoria e prevede che lo studente, sotto la supervisione del relatore di tirocinio, affronti un aspetto specifico di una tematica di studio, svolga attività tecnica indirizzata a favorire l'acquisizione di competenze pratico-applicative nei diversi ambiti previsti dall'ordinamento degli studi.

ART. 3. L'attività di tirocinio dovrà avere carattere pratico-applicativo e può essere svolta sia presso le strutture dell'Università degli Studi di Udine, sia presso aziende ed enti esterni alla Università e con essa convenzionate.

ART. 4. Lo studente, contestualmente alla presentazione della domanda di tirocinio (progetto formativo e di orientamento) individua un relatore di tirocinio nella figura di un docente o ricercatore che svolge attività didattica nel corso di laurea in Scienza e cultura del cibo. Docenti o ricercatori esterni al Corso di Laurea possono essere relatori di tirocinio se autorizzati di volta in volta dalla Commissione Didattica.

ART. 5. Nel caso lo studente opti per svolgere il proprio tirocinio presso strutture esterne all'Ateneo, l'attivazione dei rapporti con la struttura ospitante è compito del relatore di tirocinio. Lo studente potrà suggerire al relatore eventuali possibilità, ma in nessun caso potrà direttamente prendere contatti a tal fine con la struttura ospitante.

ART. 6. Lo studente è tenuto alla compilazione di un libretto di tirocinio, controfirmato dal responsabile della struttura ospitante e vidimato dal relatore di tirocinio. Nel caso di tirocinio svolto presso strutture universitarie, il relatore di tirocinio è il solo responsabile della certificazione dell'attività svolta.

ART. 7. L'attività di tirocinio viene di norma svolta al terzo anno di corso e lo studente potrà iniziare l'attività in qualsiasi periodo dell'anno. Il tirocinio può essere anticipato al secondo anno di corso, purché la richiesta, con valide motivazioni espresse dallo studente e controfirmate dal relatore di tirocinio, venga approvata dalla Commissione Didattica.

ART. 8. Al termine del tirocinio lo studente redige la relazione di tirocinio che consiste in un elaborato scritto che sarà oggetto di discussione in sede di esame di laurea.

ART. 9. La Commissione Didattica individua al suo interno un responsabile del Tirocinio, incaricato di fare da tramite tra Commissione Didattica, Relatori, Studenti.

ART. 10. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al corso di laurea in Scienza e cultura del cibo ed in questo ambito è l'unico documento di riferimento.

ART. 11. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 28 febbraio 2020 e si applica a tutti gli studenti immatricolati a partire dall' a.a. 2019/2020